


NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017

dott. Matteo Schiavon


Dottore Commercialista e Revisore Legale

% PRESSIONE FISCALE/PIL IN ITALIA




% PRESSIONE FISCALE/PIL 2016: 42,9%

REAL GDP GROWTH RATE - UE 2016



FONTE: EUROSTAT

HARMONISED UNEMPLOYMENT RATE - UE 2016M12



Fonte: EUROSTAT

Attenuazione del carico fiscale sulle imprese

A.C.E. – Aiuto alla Crescita Economica

Premi di produttività e Welfare sostitutivo

Investire in Start-up e PMI innovative

ATTENUAZIONE DEL CARICO FISCALE SULLE IMPRESE

Riduzione dell'aliquota IRES

Contabilità semplificata "per cassa"

I.R.I. – Imposta sul reddito d'impresa

RIDUZIONE DELL' ALIQUOTA IRES

NORMATIVA

- ✓ Art. 1, commi 61, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*Legge di stabilità 2016*)

DESCRIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

27,5 % ↓ 24 %

La Legge di stabilità 2016 ha previsto la **riduzione dell'aliquota Ires** per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Il minor gettito fiscale per il periodo 2017-2020, secondo la stampa economica è pari a 11,9 miliardi di euro.

AMBITO SOGGETTIVO - 1

Sono soggetti ad Ires (art. 73, TUIR):

- a) S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., Società cooperative e Società di mutua assicurazione, nonché le Società Europee (SE) e le Società Cooperative Europee (SCE) residenti nel territorio dello Stato
- b) enti pubblici e privati diversi dalle società (per esempio, associazioni non riconosciute, consorzi), nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali

Continua...

AMBITO SOGGETTIVO

Sono soggetti ad Ires (art. 73, TUIR):

- c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società (per esempio, fondazioni, associazioni non riconosciute, consorzi), i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato
- d) società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA “PER CASSA”

NORMATIVA

- ✓ Art. 1, comma 17 a 23, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*Legge di bilancio 2017*)
- ✓ Art. 66, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
- ✓ Art. 18, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

DESCRIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Introduzione del **regime di cassa** quale regime “naturale”, anziché quello di competenza (similmente a quanto avviene oggi per gli esercenti arti e professioni), **esclusivamente** per le imprese che adottano un **regime di contabilità semplificato**.

Il regime di cassa vale anche ai fini Irap.

FINALITÀ DELL' AGEVOLAZIONE

L'obiettivo è quello di semplificare la determinazione del reddito per le piccole imprese.

Permette di tassare esclusivamente le "vendite" effettivamente incassate (**principio di cassa**), e non come in passato che venivano tassati anche i "ricavi non incassati", per lo più relativi a crediti inesigibili (**principio di competenza**).

AMBITO SOGGETTIVO - 1

Il nuovo regime "per cassa" può essere applicato solo ai **titolari di reddito d'impresa** che adottano un **regime di contabilità semplificato**. Quest'ultimo può essere adottato esclusivamente dalle imprese individuali e dalle società di persone che rispettano i seguenti limiti (art. 18, D.P.R. 600/1973):

Attività	Limite ricavi conseguiti/percepiti
Prestazione di servizi	€ 400.000
Altre attività	€ 700.000

AMBITO SOGGETTIVO - 2

Il contribuente può **optare per adottare il regime di contabilità ordinario** con effetto fino a revoca, per un periodo minimo obbligatorio di 3 anni (in attesa di chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate).

In tal caso, il contribuente determinerà il reddito secondo il **principio di competenza** (anziché quello di cassa), come avveniva *ante* 2017.

AMBITO OGGETTIVO

Il nuovo regime di cassa determina il reddito imponibile quale **differenza tra i ricavi percepiti e le spese sostenute.**



REGIME PER CASSA "REVIEW"

N.B.: non rilevano, ai fini della determinazione del reddito, le esistenze iniziali/rimanenze finali.

Ricavi / altri proventi percepiti ex artt. 85 e 89, TUIR

—

Spese sostenute

+

- autoconsumo personale/familiare dell'imprenditore (art. 57, TUIR)
- redditi patrimonio (art. 90, TUIR)
- plusvalenze (art. 86, TUIR)
- sopravvenienze attive (art. 88, TUIR)

—

- spese per prestazioni di lavoro (art. 95, TUIR)
- minusvalenze/sopravvenienze passive (art. 101, TUIR)
- quote di ammortamento beni materiali/immateriali (art. 102 e 103, TUIR)
- canoni di *leasing* (art. 102, TUIR)
- perdite di beni strumentali e perdite su crediti (art. 101, TUIR)
- accantonamenti TFR (art. 105, TUIR)
- deduzioni forfetarie

PRIMA APPLICAZIONE - 1

Il Legislatore ha previsto che il reddito del periodo d'imposta in cui si applica per la prima volta il principio di cassa è *"ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza"*.

In altre parole, in caso di applicazione del nuovo regime a partire dal 2017, le rimanenze finali 2016 costituiscono un costo deducibile nel 2017.

Il contribuente potrebbe realizzare una perdita fiscale nell'esercizio di prima applicazione del nuovo regime.

PRIMA APPLICAZIONE - 2

Al fine di evitare salti o duplicazioni di tassazione in caso di passaggio al regime di cassa (o viceversa) il Legislatore ha previsto che: **i ricavi/compensi ed i costi/spese che hanno già concorso alla formazione del reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.**

REGISTRI CONTABILI

Per quanto riguarda i registri contabili, l'art. 18 del D.P.R. 600/1973, prevede per i soggetti che adottano il nuovo regime di cassa, le seguenti 3 alternative:

- 1) tenuta di 2 registri distinti (incassi e pagamenti)
- 2) tenuta dei registri Iva con annotazione separata per le operazioni non rilevanti ai fini Iva ed indicazione dell'importo complessivo dei mancati incassi/pagamenti al 31.12
- 3) tenuta dei registri Iva con annotazione separata per le operazioni non rilevanti ai fini Iva, senza l'indicazione dell'importo incassato/pagato in quanto si presume coincidente con la data di registrazione

I.R.I.

IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA

NORMATIVA

- ✓ Art. 1, comma 547-548, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*Legge di bilancio 2017*)
- ✓ Art. 55-*bis*, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

DESCRIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

A decorrere dal **01.01.2017** è stata introdotta l'**I.R.I.** – Imposta sul reddito d'impresa che permette di **tassare separatamente** il reddito delle imprese individuali e delle società di persone, che adottano un regime di contabilità ordinario (anche per opzione), con un'**aliquota pari al 24%**.

FINALITÀ DELL' AGEVOLAZIONE

L'introduzione dell'I.R.I. comporta:

- ✓ la riduzione del carico fiscale per le imprese individuali e le società di persone
- ✓ l'equiparazione del prelievo fiscale indipendentemente dalla forma giuridica adottata
- ✓ l'eliminazione della progressività Irpef (a vantaggio della *flat tax*) per il reddito d'impresa non distribuito
- ✓ l'eliminazione della tassazione per trasparenza IRPEF del reddito d'impresa non distribuito
- ✓ una maggior patrimonializzazione delle imprese

L'IRI non ha rilevanza ai fini previdenziali per i soggetti iscritti all'IVS.

AMBITO SOGGETTIVO

L'I.R.I. può essere applicata dai **titolari di reddito d'impresa** (imprese individuali e società di persone) che adottano un **regime di contabilità ordinario**.

L'opzione per l'I.R.I. può essere esercitata anche dalle **SRL cd. "trasparenti"**.

Sono **esclusi** dall'applicazione dell'I.R.I. i lavoratori autonomi, anche in forma associata.

AMBITO OGGETTIVO - 1

Il funzionamento dell'I.R.I. è il seguente:

- a) il reddito prodotto dall'impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell'imprenditore (dei soci, o del collaboratore familiare) ed è tassato con l'aliquota I.R.I.
- b) i prelevamenti effettuati dall'imprenditore (dai soci, o dal collaboratore familiare) sono tassati in capo allo stesso secondo le aliquote progressive Irpef
- c) i prelievi di cui al punto precedente sono deducibili dal reddito d'impresa, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e di quelli precedenti assoggettati ad IRI
- d) i prelevamenti costituiti da riserve di utili già tassate per trasparenza in passato non rilevano ai fini IRPEF. Si considerano distribuite per prima le riserve di utili antecedenti all'adozione dell'IRI

Continua...

AMBITO OGGETTIVO - 2

L'applicazione dell'I.R.I. è **facoltativa**. Tuttavia, se l'opzione viene esercitata, tale regime deve essere applicato per 5 periodi d'imposta.

SIMULAZIONE

Anno	Reddito prodotto	Prelievi	Reddito tassato IRI	Perdite IRI riportabili	Reddito complessivo prodotto	Somme prelevate complessive	Plafond IRI
2017	500	300	200	-	500	300	200
2018	600	700	-	100	1.100	1.000	100
2019	300	-	200	-	1.400	1.000	400
2020	-100	200	-	300	1.300	1.200	100

- ✓ le somme prelevate dall'imprenditore/socio sono tassate IRPEF per trasparenza
- ✓ se i prelievi eccedono il reddito prodotto, la differenza costituisce una perdita riportabile illimitatamente e deducibile dal reddito ai fini I.R.I. dei periodi successivi, entro l'importo cui trova capienza
- ✓ le somme prelevate (costituite da riserve di utili già tassati per trasparenza fuori dal regime IRI) non rilevano ai fini IRPEF e non sono deducibili dal reddito I.R.I.. Si considerano distribuite prioritariamente le riserve antecedenti all'applicazione del regime I.R.I.

A.C.E.

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA

NORMATIVA E PRASSI

- ✓ Art. 1, commi da 550 a 553, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*Legge di bilancio 2017*)
- ✓ Art. 1, Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Decreto Salva Italia*), convertito con L. 214/2011
- ✓ Art. 1, comma 137, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Legge di stabilità 2014*)
- ✓ Art. 19, Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 (*Decreto Competitività*), convertito con L. 116/2014
- ✓ Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 marzo 2012
- ✓ Circolare Agenzia Entrate 3 giugno 2015, n. 21/E

DESCRIZIONE DELL' AGEVOLAZIONE

È possibile **dedurre dal reddito complessivo netto d'impresa un importo pari al c.d. "rendimento nozionale"** di nuovo capitale proprio.

L'agevolazione **non vale ai fini IRAP.**

FINALITÀ DELL' AGEVOLAZIONE

L'obiettivo è quello di incentivare la **capitalizzazione delle imprese** con forme di finanziamento alternative a quelle bancarie, attraverso l'apporto di "nuovo" capitale da parte dell'imprenditore.

AMBITO SOGGETTIVO - 1

Sono **ammesse** all'agevolazione:

- ✓ società ed enti di cui all'art. 73, co. 1, lett. a) e b) TUIR, residenti in Italia (società di capitali, enti commerciali pubblici e privati, trust)
- ✓ ditte individuali e società di persone che adottano un regime contabile ordinario
- ✓ stabili organizzazioni in Italia di imprese estere

AMBITO SOGGETTIVO - 2

Sono **esclusi** dall'agevolazione:

- ✓ lavoratori autonomi, anche in forma associata
- ✓ ditte individuali e società di persone che adottano un regime contabile semplificato
- ✓ contribuenti c.d. "forfettari" e c.d. "minimi"
- ✓ enti non commerciali
- ✓ società in fallimento, liquidazione coatta o amministrazione straordinaria
- ✓ imprese marittime con attività prevalente quella per la quale è stata esercitata l'opzione c.d. "*Tonnage Tax*"

AMBITO TEMPORALE ED ALIQUOTE - 1

La deduzione è applicabile a decorrere dal **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011**, nella misura stabilita all'art. 1, co. 3, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, con successive modifiche.

Periodo d'imposta	Aliquota rendimento nozionale
2011 al 2013	3,00%
2014	4,00%
2015	4,50%
2016	4,75%

AMBITO TEMPORALE ED ALIQUOTE - 2

La Legge di bilancio 2017 ha "**revocato**" il potere che l'art. 1, co. 3, D.L. 201/2011 aveva assegnato al MEF, ovvero quello di fissare a partire dal 2017, con proprio decreto, il rendimento nozionale ACE.

«Dal settimo periodo di imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del MEF da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio».

AMBITO TEMPORALE ED ALIQUOTE - 3

La Legge di bilancio 2017 ha stabilito a "regime" il coefficiente di rendimento nozionale ACE **nella misura del 2,7% a partire dal periodo d'imposta 2018.**

Per quanto riguarda il periodo d'imposta 2017 il coefficiente è fissato nella misura del 2,3%.

Il coefficiente potrà essere variato solo con legge ordinaria.

Il rendimento nozionale ACE è stato adeguato agli attuali tassi di rendimento di mercato.

AMBITO TEMPORALE ED ALIQUOTE - 4

Pertanto, i nuovi coefficienti di rendimento nozionale ACE a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2017, sono i seguenti:

Periodo d'imposta	Aliquota di rendimento nozionale
2011 al 2013	3,00%
2014	4,00%
2015	4,50%
2016	4,75%
2017	2,30%
Dal 2018	2,70%

AMBITO OGGETTIVO - 1

Come si è detto:



Il rendimento nozionale non può mai eccedere il reddito complessivo. La quota eccedente **potrà essere riportata illimitatamente dall'impresa**, generando fiscalità anticipata ove ne sussistano i presupposti.

AMBITO OGGETTIVO - 2

Il “Decreto Competitività” ha previsto, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014, per tutti i soggetti beneficiari dell’agevolazione, la facoltà di **convertire l’eventuale eccedenza ACE in un credito d’imposta**, secondo l’aliquota IRES o IRPEF.

Il credito deve essere ripartito in 5 quote annuali di pari importo e può essere utilizzato **esclusivamente in compensazione dell’IRAP**, senza possibilità di essere chiesto a rimborso od oggetto di cessione.

AMBITO OGGETTIVO - 3

La Legge di bilancio 2017 ha introdotto all'art. 1, comma 6-*bis* la norma la quale prevede, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, per i soggetti diversi dalle banche e assicurazioni, che: *«la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari (n.d.r. obbligazioni e simili, certificati di deposito, quote di fondi comuni, quote di SICAV, ecc.) diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2010».*

Continua....

AMBITO OGGETTIVO - 4

Non essendo una norma antielusiva **non può essere richiesta la disapplicazione** con la presentazione dell'interpello probatorio all'Agenzia delle Entrate.

DETERMINAZIONE DELL'ACE - 1

Il presupposto dell'agevolazione è l'**incremento del capitale proprio** rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010.

E dunque:



L'incremento non può essere superiore al valore del patrimonio netto (comprensivo del risultato di esercizio) del relativo bilancio. In tal caso, l'incremento verrà assunto pari al valore del patrimonio netto.

DETERMINAZIONE DELL'ACE - 2

Gli **incrementi** di capitale proprio sono rappresentati:

Tipo di Incremento	Rilevanza ai fini ACE
Versamenti in denaro (per aumento capitale, per ripianamento perdite, a fondo perduto ecc.)	Data di versamento (*)
Rinuncia al finanziamento soci	Data dell'atto/verbale di rinuncia (*)
Compensazione di crediti in sede di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale	Data in cui ha effetto la compensazione (*)
Accantonamento di utili, esclusi quelli destinati a riserve indisponibili (**), inclusi quelli portati a nuovo e quelli destinati a copertura di perdite pregresse	Dall'inizio dell'esercizio della delibera di destinazione dell'utile

(*) Il ragguglio alla data in cui si è verificato l'evento va effettuato anche tenendo conto della durata complessiva dell'esercizio stesso.

(**) Ad esempio: riserva per deroga ai criteri di valutazione ex art. 2423 c.c., riserva per la valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, riserva per utili su cambi, riserva per rivalutazione volontarie monetarie.

DETERMINAZIONE DELL'ACE - 3

Gli **decrementi** di capitale proprio sono rappresentati:

Tipo di Decremento	Rilevanza ai fini ACE
Riduzione di capitale sociale o di riserve di capitale	Dall'inizio dell'esercizio in cui si è verificata
Distribuzione di riserve di utili disponibili	Dall'inizio dell'esercizio in cui si è verificata

Le **perdite d'esercizio non rilevano** quali decrementi di capitale proprio.

DETERMINAZIONE DELL'ACE - 4

L'ammontare dell'agevolazione – che andrà dedotta dal reddito complessivo – è determinata applicando al **valore dell'incremento del capitale proprio** il coefficiente di "rendimento nozionale".

E dunque:



RN1	Reddito	Legge n. 112/2016		Liberalità		1	
		(1A	,00)	1B	,00	2	,00
RN2	Perdita						,00
RN3	Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere			
		1	,00	2	,00	3	,00
RN4	Perdite scomputabili	(di cui di anni precedenti		in misura limitata		in misura piena	
		1	,00	2	,00	3	,00
RN5	Perdite/Redditi	Perdite non compensate		Proventi esenti			
		1	,00	2	,00	3	,00
		Reddito (Netto)		Quadro RH		Altri redditi	
		4	,00	5	,00	6	,00
		Reddito minimo		Reddito		Perdite non compensate RH	
RN6		1	2 ,00	2	,00	3	,00
		ACE		Reddito complessivo		Credito d'imposta	
		6	,00	7	,00	8	,00
		Liberalità		Oneri deducibili		Start-up	
		4	,00	5	,00	9	,00
		Reddito imponibile		Credito d'imposta		Oneri deducibili	
		10	,00	8	,00	9	,00
RN7	a) di cui	1		,00		soggetto ad aliquota del	
RN8	b) di cui	1		,00		27,5%	
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile					4	
RN10	Detrazioni	Start-up		Erogazioni liberali in favore dei partiti politici		Detrazioni art. 151	
	(di cui	1	,00	2	,00	3	,00
		Ospedale Galliera		Rimborso oneri			
		4	,00	5	,00	6	,00
RN11	Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)	(di cui		Imposta sospesa		Rimborso oneri	
		1	,00	2	,00	3	,00

	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Incremento società quotata	Riduzioni	Differenza
	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00
RS113			Patrimonio netto	Minor importo	Rendimento
			6	7	8
			,00	,00	4,75% ,00
			Codice fiscale		Rendimento attribuito
			9		10
					,00
	Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile
	11	(di cui 12	13	14	15
	,00	,00	,00	,00	,00

ACE PER I SOGGETTI IRPEF

La Legge di bilancio 2017 ha modificato, già a partire dal periodo d'imposta 2016, la modalità di determinazione dell'agevolazione ACE per i soggetti IRPEF, al fine di equipararla a quella dei soggetti IRES.

Anche per i soggetti IRPEF, a partire dal 2016, **assume rilevanza solo l'incremento del capitale proprio** rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010.

Fino al periodo d'imposta 2015, l'ammontare dell'agevolazione era determinata applicando al valore del patrimonio netto al 31 dicembre (al netto dei prelevamenti soci effettuati in conto utili) il coefficiente di rendimento nozionale.

SIMULAZIONE

Si ipotizzi una società di capitali con un reddito imponibile di euro 30.000, con un incremento del capitale proprio dal 31.12.2010 al 31.12.2016 di euro 100.000 ed un'aliquota fiscale IRES pari al 24%.

	Senza agevolazione	Aliquota 2016 (4,75%)	Aliquota 2017 (2,3%)	Aliquota 2018 (2,7%)
1 Reddito imponibile	30.000	30.000	30.000	30.000
2 - Deduzione A.C.E.	-	- 4.750	- 2.300	- 2.700
3 Reddito netto (riga 1 – riga 2)	30.000	25.250	27.700	27.300
4 IRES	7.200	6.060	6.648	6.552
5 Risparmio fiscale agevolazione (7.200 – riga 4)	-	- 1.140	- 552	- 648

IMPATTO ECONOMICO

Si stima che la riduzione dell'aliquota comporti maggiore entrate erariali per **1,7 miliardi di euro** per il 2017 e 1,5 miliardi di euro per il 2018 (*stampa economica*).

Non esistono stime analitiche ufficiali sull'impegno pubblico di spesa in merito all'agevolazione ACE.

PREMI DI PRODUTTIVITÀ E WELFARE SOSTITUTIVO

NORMATIVA E PRASSI

- ✓ Art. 1, commi da 160 a 162, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*Legge di bilancio 2017*)
- ✓ Art. 51, comma 2-3, TUIR
- ✓ Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016
- ✓ Circolare Agenzia Entrate 15 giugno 2016, n. 28/E

DESCRIZIONE DELL' AGEVOLAZIONE

È possibile detassare parzialmente le somme corrisposte, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ai lavoratori dipendenti del settore privato, relative a **premi di risultato legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.**

A determinate condizioni ed entro determinati limiti, i premi di risultato vengono assoggettati ad **un'imposta sostitutiva** (dell'Irpef e delle addizionali locali) **pari al 10%.**

Si precisa che in linea generale **non esistono sgravi contributivi** sui premi di produttività, che scontano pertanto l'imposizione contributiva ordinaria.

FINALITÀ DELL' AGEVOLAZIONE

L'obiettivo è triplice:

- 1) incrementare l'efficienza produttiva del personale dipendente
- 2) incrementare la diffusione della contrattazione decentrata di secondo livello
- 3) aumentare la retribuzione netta dei lavoratori impegnati nel raggiungimento degli obiettivi aziendali prefissati

LA DETASSAZIONE DEI PREMI IN PASSATO

La detassazione dei "premi di rendimento" venne:

- ✓ introdotta per la prima volta con D.L. 93/2008, per il **periodo d'imposta 2008**. Essa comportava la detassazione delle somme corrisposte a titolo di premio di produttività, e solo per quell'anno anche la detassazione dei redditi da lavoro straordinario e supplementare
- ✓ prorogata, circoscrivendo tuttavia l'ambito applicativo ai soli premi di produttività, per i **periodi d'imposta dal 2009 al 2011** (D.L. 185/2008, convertito in L. 2/2009) e, successivamente, tale misura venne confermata con singoli provvedimenti **fino al periodo d'imposta 2014** (L. 183/2011 e L. 228/2012)
- ✓ reintrodotta nel **periodo d'imposta 2016** (L. 208/2015)

Con la Legge di bilancio 2017, a differenza del passato, il legislatore ha introdotto una disciplina a "**regime**" per la detassazione dei premi di produttività.

AMBITO SOGGETTIVO - 1

L'agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti (operai, impiegati, quadri e dirigenti non apicali) del settore privato il cui reddito di lavoro, prodotto nel periodo d'imposta precedente (2016 per la detassazione 2017), **non superi Euro 80.000 lordi annui.**

AMBITO SOGGETTIVO - 2

La Circolare Agenzia Entrate 15 giugno 2016, n. 28/E specifica che possono fruire dell'agevolazione anche:

- ✓ i dipendenti il cui datore sia un **lavoratore autonomo** (o associazione professionale)
- ✓ i **lavoratori in somministrazione**, anche se lavorano nel settore della P.A.
- ✓ i **dipendenti di enti pubblici economici** (es. SIAE, Agenzia del Demanio)
- ✓ i dipendenti del settore privato che non svolgono attività commerciale (per esempio, **lavoratori agricoli**)

AMBITO SOGGETTIVO - 3

Al contrario, sono invece **esclusi** dall'agevolazione:

- ✓ i **dipendenti della P.A.** (aziende e amministrazioni dello Stato, CCIAA, aziende S.S.N., enti pubblici non economici), anche se il rapporto di lavoro è disciplinato da contratti privatistici
- ✓ i **titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (ad esempio, i compensi per co.co.co. o LSU, borse di studio, assegni periodici percepiti dal coniuge, indennità e assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e per le cariche pubbliche elettive, ecc.)
- ✓ i **lavoratori dipendenti che prestano la loro attività lavorativa all'estero** per oltre 183 giorni e determinano il reddito in base alle retribuzioni convenzionali (art. 51, co. 8-bis, TUIR)

AMBITO OGGETTIVO - 1

Sono oggetto di agevolazione esclusivamente:

- A. i **premi di risultato, di ammontare variabile**, legati all'effettivo raggiungimento (e non al semplice perseguimento) di obiettivi di incremento di produttività, di redditività, di qualità, di efficienza o di innovazione. Si precisa che: il **nesso causale tra il premio e l'obiettivo deve essere verificabile oggettivamente** attraverso indicatori numerici o di altro genere preventivamente determinati
- B. la **partecipazione agli utili dell'impresa** (art. 2102 c.c.), da non confondersi con l'eventuale attribuzione di quote di partecipazione al capitale, trattasi di una forma alternativa di erogazione della retribuzione che prescinde da qualsiasi incremento di produttività in quanto trattasi di fattispecie autonoma e distinta rispetto alla precedente

AMBITO OGGETTIVO - 2

I **criteri di misurazione** devono essere contenuti nei contratti collettivi aziendali o territoriali e, il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016 ne individua in modo non esaustivo alcuni, tra cui:

- ✓ l'aumento della produzione
- ✓ il risparmio di fattori produttivi
- ✓ il miglioramento della qualità dei prodotti e/o dei processi

AMBITO OGGETTIVO - 3

Esempi di indicatori utilizzabili per misurare l'incremento di produttività:

- volume della produzione / n. dipendenti
- fatturato / n. dipendenti
- MOL / Valore aggiunto di bilancio
- indici di soddisfazione del cliente
- diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni
- riduzione degli scarti di lavorazione
- % di rispetto dei tempi di consegna
- rispetto delle previsioni di avanzamento lavori
- modifiche all'organizzazione del lavoro
- lavoro agile
- modifiche ai regimi di orario
- rapporto costi effettivi / costi previsti
- riduzione assenteismo
- n. brevetti depositati
- riduzione tempi di sviluppo nuovi prodotti
- riduzione numero di infortuni
- riduzione tempi di attraversamento interni delle lavorazioni
- riduzione dei tempi di commessa

AMBITO OGGETTIVO - 4

I premi detassabili sono quelli erogati in esecuzione di:

- ✓ **contratti collettivi di 2° livello** (territoriali o aziendali), stipulati da associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale
- ✓ **contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA** (rappresentanza sindacale aziendale) o **RSU** (rappresentanza sindacale unitaria)

AMBITO OGGETTIVO - 5

Spetta a tali contratti fissare:

- ✓ gli obiettivi da raggiungere
- ✓ i criteri di misurazione
- ✓ i criteri di verifica dei risultati raggiunti

Continua...

AMBITO OGGETTIVO - 6

La norma non prescrive particolari formalità per l'appuramento dell'intervenuta effettiva esecuzione di quanto stabilito dai predetti contratti.

I contratti devono essere obbligatoriamente depositati, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, presso la Direzione Territoriale del Lavoro, unitamente alla **dichiarazione di conformità**.

Monitoraggio Contratti Aziendali e Territoriali (Art.1, co.188, L.28/12/2015 N.208)

Sezione 1 – Datore di Lavoro

Codice Fiscale *

Sezione 2 – Contratto Collettivo Aziendale/Territoriale

Data di sottoscrizione

DTL

Anni di validità (barrare quali) 2015 2016 2017 2018 2019

Sezione 3 – Beneficiari

Totale Lavoratori *

Sezione 4 – Premio (€)

Stima del valore annuo medio pro
capite del premio *

Sezione 5 – OBIETTIVI

Produttività

Redditività

Qualità

Efficienza

Innovazione

Sezione 6 – INDICATORI PREVISTI NEL CONTRATTO

- | | | | |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| 1) Volume della produzione/n. dipendenti | <input type="checkbox"/> | 11) Modifiche ai regimi di orario | <input type="checkbox"/> |
| 2) Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti | <input type="checkbox"/> | 12) rapporto costi effettivi/costi previsti | <input type="checkbox"/> |
| 3) MOL/VA di bilancio | <input type="checkbox"/> | 13) Riduzione assenteismo | <input type="checkbox"/> |
| 4) Indici di soddisfazione del cliente | <input type="checkbox"/> | 14) n. brevetti depositati | <input type="checkbox"/> |
| 5) Diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni | <input type="checkbox"/> | 15) riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti | <input type="checkbox"/> |
| 6) Riduzione degli scarti di lavorazione | <input type="checkbox"/> | 16) Riduzione dei consumi energetici | <input type="checkbox"/> |
| 7) % di rispetto dei tempi di consegna | <input type="checkbox"/> | 17) Riduzione numero infortuni | <input type="checkbox"/> |
| 8) Rispetto previsioni di avanzamento lavori | <input type="checkbox"/> | 18) Riduz. tempi di attraversamento interni lavoraz | <input type="checkbox"/> |
| 9) Modifiche organizzazione del lavoro | <input type="checkbox"/> | 19) Riduzione tempi di commessa | <input type="checkbox"/> |
| 10) Lavoro agile (smart working) | <input type="checkbox"/> | 20) Altro (indicare) | <input type="checkbox"/> |

Sezione 7 – Misure

Il contratto prevede:

- Welfare aziendale
- Piano di partecipazione

Sezione 8 – Contratto

File Contratto *

Seleziona

Sezione 9 – Autodichiarazione

Ai sensi dell'Art....., il sottoscritto, in qualità di Dell'azienda Dichiaro che il contratto collettivo inviato tramite pec alla DTL è conforme ai criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, di cui all'art.1, commi 182-189, della Legge 28/12/2015, n.208 e del DM.....

AMBITO OGGETTIVO - 7

Per quanto detto, rientrano nelle erogazioni detassabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti somme:

- ✓ premi di rendimento
- ✓ premi sulle vendite legati percentualmente al fatturato
- ✓ indennità specifiche (per esempio, indennità di reperibilità, di turno, o più in generale per forme di flessibilità legate ad una articolazione dell'orario di lavoro che permetta di raggiungere una maggior efficienza organizzativa e produttiva)
- ✓ premi una tantum relativi ad un incremento di produttività o efficienza produttiva
- ✓ compensi erogati per la fruizione di ROL residui e ferie non fruiti, anche non su richiesta del

lavoratore

AMBITO OGGETTIVO - 8

Non rientrano invece nel novero delle erogazioni detassabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti somme:

- ✓ straordinari
- ✓ premi fissi non legati ad alcun incremento di produttività o efficientamento
- ✓ indennità generiche (per esempio, lavoro notturno in un'azienda in cui si lavora normalmente anche la notte)
- ✓ erogazioni liberali prive di alcun nesso causale con il raggiungimento di un obiettivo prefissato

LIMITE AGEVOLABILE - 1

L'agevolazione spetta a condizione che il dipendente nel periodo d'imposta precedente abbia percepito un **reddito non superiore ad Euro 80.000**, cumulando anche più redditi di lavoro dipendente purché soggetti a tassazione ordinaria (compreso il reddito da pensione).

Continua...

LIMITE AGEVOLABILE - 2

I premi assoggettabili ad imposta sostitutiva pari al 10% sono quelli erogati (secondo il "principio di cassa allargato") entro i seguenti limiti massimi (considerati al lordo del prelievo fiscale pari al 10%):

- **Euro 3.000 annui**
- **Euro 4.000 annui**, per le aziende che "coinvolgono pariteticamente" i lavoratori nell'organizzazione del lavoro

Continua....

Il **"coinvolgimento paritetico"** mira ad accrescere la motivazione del personale coinvolgendolo attivamente nei processi innovativi e decisionali, realizzando in tal modo incrementi di efficienza, produttività e miglioramento della qualità di vita e del lavoro.

Il coinvolgimento paritetico si attua attraverso un piano che stabilisca, ad esempio, la costituzione di gruppi di lavoro formati da responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento e all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che preveda strutture permanenti di consultazione, monitoraggio e reporting degli obiettivi da perseguire e dei risultati raggiunti.

Non costituiscono strumenti di coinvolgimento paritetico i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento e formazione.

LIMITE AGEVOLABILE - 3

Il limite massimo detassabile si intende:

- ✓ al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente
- ✓ riferito all'eventuale cumulo di premi corrisposti da più datori di lavoro
- ✓ riferito all'eventuale cumulo tra i premi di produttività e la partecipazione agli utili (su cui vedi altre, Scheda di riferimento)

Qualora la somma complessivamente erogata superi i predetti limiti, gli importi eccedenti sono soggetti a tassazione ordinaria.

LIMITE AGEVOLABILE - 4

La Legge di bilancio 2017 ha previste misure per il rafforzamento della detassazione del salario di produttività:

	2016		2017
Limite detassazione	2.000	↑	3.000
Limite detassazione con coinvolgimento paritetico	2.500	↑	4.000
Limite reddituale dipendente	50.000	↑	80.000
Beneficiari	Operai e impiegati del settore privato		Operai, impiegati, quadri e dirigenti non apicali del settore privato

AMBITO TEMPORALE

La decontribuzione dei premi di produttività si applica alle erogazioni effettuate **nel periodo d'imposta 2017 e nei successivi**.

L'agevolazione, dunque, opera a "**regime**".

MISURE DI WELFARE SOSTITUTIVO - 1

La Legge di bilancio 2017 ha introdotto delle importanti misure in materia di **Welfare**, che danno la possibilità al lavoratore (se il contratto aziendale o territoriale lo prevede e se il lavoratore stesso decide di avvalersene) di ricevere l'erogazione di beni o servizi in **sostituzione** (totale o parziale) **delle somme erogate a titolo di premio di produttività, in totale esenzione d'imposta.**

MISURE DI WELFARE SOSTITUTIVO - 2

Nel caso in cui tali misure non siano previste dal contratto aziendale o territoriale è necessario un accordo sindacale con l'R.S.U., l'R.S.A, ovvero con le associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

MISURE DI WELFARE SOSTITUTIVO - 3

Pertanto, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono assoggettati ad imposta sostitutiva:

- ✓ i **contributi a forme pensionistiche complementari**, anche se eccedenti il limite fiscale di Euro 5.165
- ✓ i **contributi di assistenza sanitaria**, anche se eccedenti il limite fiscale di Euro 3.615
- ✓ il **valore delle azioni**, anche se eccedenti il limite di euro 2.066 (a condizione che non vengano riacquistate dalla società emittente, dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi 3 anni dalla percezione)

MISURE DI WELFARE SOSTITUTIVO - 4

In tutti questi casi, la contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro passa **da circa il 30% al 10%**, mentre per il lavoratore viene azzerata.

MISURE DI WELFARE SOSTITUTIVO - 6

Le somme eventualmente percepite dal dipendente sotto forma di *benefit*, di cui al comma 4 dell'art. 51 del TUIR, quali:

- ✓ veicoli in uso promiscuo
- ✓ prestiti
- ✓ fabbricati in locazione, uso o comodato
- ✓ servizi di trasporto ferroviario gratuito

non possono beneficiare della detassazione qualora il dipendente chieda che vengano sostituite dal premio di produttività. La *ratio* della norma è quella di non concedere una doppia agevolazione, in quanto tali somme sono già soggette ad un regime agevolato.

SIMULAZIONE

Si ipotizzi un lavoratore dipendente con un reddito imponibile di euro 30.000 (senza premio di produttività), derivante esclusivamente da reddito di lavoro, con nessun familiare a carico e che percepisca un premio di produttività pari ad euro 3.000.

		Senza agevolazione	Limite precedente	Limite attuale (€ 3.000)
1	Reddito imponibile	33.000	31.000	30.000
2	IRPEF lorda	8.860	8.100	7.720
3	- Detrazione per lavoro dipendente	- 797	- 869	- 905
4	IRPEF netta (<i>riga 2 – riga 3</i>)	8.063	7.231	6.815
5	Imposta sostitutiva 10% su premi	-	200	300
6	Totale imposte versate	8.063	7.431	7.115
7	Risparmio fiscale agevolazione	-	- 632	- 948
8	Reddito netto disponibile (al lordo della contribuzione previdenziale)	24.937	25.569	25.885

PROFILI CRITICI

- ✓ subordinazione all'intervento (imprescindibile) delle organizzazioni sindacali
- ✓ la tassazione agevolata ai fini Irpef dei premi di produttività dovrebbe essere accompagnata da una concomitante decontribuzione previdenziale, a carico sia dell'impresa sia del lavoratore

IMPATTO ECONOMICO

L'iniziativa di scambio Salario-Produttività prevista dal Piano nazionale Industria 4.0 stima per il periodo 2017-2020:

Impegno privato	Impegno pubblico
N/A	1,3 € Mld (piano Industria 4.0) 0,99 € Mld (stampa economica)

INVESTIRE IN START-UP E PMI INNOVATIVE

NORMATIVA E PRASSI

- ✓ Art. 1, commi 66-67, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*Legge di bilancio 2017*)
- ✓ **Start-up innovativa:** artt. 25 a 32, Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (*Decreto competitività*), convertito con Legge n. 221/2012 e successive modifiche
- ✓ **PMI innovativa:** art. 4, Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (*Investment Compact*), convertito con Legge 24 marzo 2015, n. 33. Tale Decreto ha assegnato le **medesime agevolazioni previste dal "*Decreto competitività*"** per le Start-up innovative.

DESCRIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

È riconosciuta una **detrazione fiscale ai soggetti Irpef** ed una **deduzione dal reddito per i soggetti Ires** che investono nel capitale di un'impresa Start-up e PMI innovativa, entro i limiti e le misure fissate dalla legge.

FINALITÀ DELL' AGEVOLAZIONE

L'obiettivo è quello di stimolare i soggetti ad **effettuare investimenti in imprese Start-up e PMI innovative** che effettuano attività di ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

START-UP VS PMI - 1

Requisiti	STARTUP INNOVATIVE (art. 25, commi 2 e 3, DL 179/2012)	PMI INNOVATIVE (art. 4, comma 1, DL 3/2015)
Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa	Si	Si
Non quotata	Si	Si, ma può quotarsi su una piattaforma multilaterale di negoziazione
Residente in Italia o in Paese Ue ma con sede o filiale in Italia	Si	Si
Delimitazioni temporali	Nuova o attiva da meno di 5 anni + regime speciale per le società costituite da meno di 4 anni dall'entrata in vigore del DL 179/2012	Non ci sono delimitazioni temporali, ma dev'essere in possesso di almeno un bilancio certificato, quindi non si applica a società nuove
Delimitazioni dimensionali	Meno di 5 milioni di fatturato annuo	Pmi ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (meno di 250 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 50 milioni/attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni)

START-UP VS PMI - 2

Requisiti	STARTUP INNOVATIVE (art. 25, commi 2 e 3, DL 179/2012)	PMI INNOVATIVE (art. 4, comma 1, DL 3/2015)
Divieto di distribuzione degli utili	Sì	No
Delimitazioni nell'oggetto sociale	Deve afferire alla produzione, sviluppo e commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico	No
Criteri opzionali per rilevare il carattere di innovazione tecnologica	<p>Almeno 1 su 3 di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 15% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo ▪ Team formato per 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale; oppure per 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata ▪ Depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato 	<p>Almeno 2 su 3 di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo ▪ Team formato per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale; oppure per 1/5 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata ▪ Depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato

[HTTP://STARTUP.REGISTROIMPRESE.IT/CONFRONTO.HTML](http://startup.registroimprese.it/confronto.html)

startup innovative

Regione	Numero Società
Abruzzo	167
Basilicata	47
Calabria	161
Campania	470
Emilia-Romagna	764
Friuli-Venezia Giulia	162
Lazio	651
Liguria	117
Lombardia	1589
Marche	324
Molise	32
Piemonte	376
Puglia	250
Sardegna	138
Sicilia	334
Toscana	313
Trentino-Alto Adige	223
Umbria	123
Valle d'Aosta	17
Veneto	593

ITALIA

6851



Riepilogo sulle startup innovative

Aggiornamento al 27 marzo 2017

Fonte:InfoCamere

PMI innovative

Regione	Numero Società
Abruzzo	10
Basilicata	3
Calabria	13
Campania	37
Emilia-Romagna	39
Friuli-Venezia Giulia	19
Lazio	35
Liguria	19
Lombardia	120
Marche	18
Piemonte	38
Puglia	34
Sardegna	8
Sicilia	14
Toscana	27
Trentino-Alto Adige	8
Umbria	7
Valle d'Aosta	3
Veneto	36

ITALIA
488

Scarica Elenco



AMBITO SOGGETTIVO

Sono ammessi all'agevolazione le **persone fisiche**, nonché tutti i **soggetti passivi Ires**.

Per gli investimenti effettuati da **società di persone** l'agevolazione spetta ai soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, ma entro il limite degli investimenti effettuati dalla società stessa.

AMBITO OGGETTIVO

Sono agevolabili tutti gli investimenti effettuati direttamente nel capitale sociale di una o più Start-up innovative, ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (cd. OICR) che investano prevalentemente in Start-up innovative (questi ultimi non beneficeranno dell'agevolazione).

L'agevolazione spetta a condizione che i soggetti detengano l'investimento **per almeno tre anni** (prima della Legge di bilancio 2017 il limite era due anni) dalla data di effettuazione dell'investimento.

AMBITO TEMPORALE

L'agevolazione riguarda gli investimenti effettuati dal **periodo d'imposta 2013** in poi.

La Legge di bilancio 2017 ha modificato, a partire dal periodo d'imposta 2017, la percentuale di detrazione/deduzione dell'investimento.

L'agevolazione, dunque, opera a "**regime**".

LIMITE AGEVOLABILE PER SOGGETTI IRPEF

È riconosciuta una **detrazione d'imposta pari al 30%** (prima della Legge di bilancio 2017 la detrazione era pari al 19%) dell'investimento effettuato nel capitale di Start-up e PMI innovative, per un importo **non superiore a € 1.000.000** per ciascun periodo d'imposta (prima della Legge di bilancio 2017 il limite era € 500.000).

Nel caso in cui la detrazione fiscale non trovi capienza nell'imposta lorda, l'eccedenza potrà essere riportata negli esercizi successivi, ma non oltre il terzo.

LIMITE AGEVOLABILE PER SOGGETTI IRES

È riconosciuta una **deduzione dal reddito d'impresa pari al 30%** (prima della Legge di bilancio 2017 la deduzione era pari al 20%) dell'investimento effettuato nel capitale di Start-up e PMI innovative, per un importo **non superiore a € 1.800.000** per ciascun periodo d'imposta.

Agevolazione	Dal	Al
ACE	01.01.2011	Norma a regime
Credito d'imposta start-up innovative	01.01.2013	Proroga
Credito d'imposta R&S	01.01.2015	31.12.2020
Iper-ammortamento 250%	NEWS Legge bilancio 2017	31.12.2017 con termine di consegna al 30.06.2018
IRES 24%	01.01.2017	Norma a regime
IRI 24%	NEWS Legge bilancio 2017	Norma a regime
Premio di produttività	01.01.2016	Norma a regime
Regime di cassa per contribuenti semplificati	NEWS Legge bilancio 2017	Norma a regime
Super-ammortamento 140%	15.10.2015	31.12.2017 con termine di consegna al 30.06.2018

REQUISITI DELLA START-UP INNOVATIVA - 1

Può essere qualificata come "**start-up innovativa**" l'impresa che presenta le seguenti caratteristiche:

- a) è costituita sotto forma di società di capitali o società cooperativa
- b) ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente è lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
- c) è residente in Italia, ovvero in uno Stato membro dell'UE, o in uno Stato aderente al SEE (oltre ai Paesi UE, la Norvegia e l'Islanda), purché abbia una sede produttiva o filiale in Italia
- d) è costituita da non più di 60 mesi (per le imprese già esistenti)

Continua...

REQUISITI DELLA START-UP INNOVATIVA - 2

- e) le azioni o quote non sono quotate in un mercato regolamentato o su un sistema di multilaterale di negoziazione
- f) dal secondo anno di attività il valore della produzione annua è inferiore ai 5 mln di euro
- g) non distribuisce e non ha distribuito utili (e nemmeno potrà farlo per la durata dell'agevolazione)
- h) non è stata costituita a seguito di fusione, scissione o cessione d'azienda o di ramo d'azienda

Continua...

REQUISITI DELLA START-UP INNOVATIVA - 1

Inoltre, per essere qualificata come "**start-up innovativa**" l'impresa deve possedere **almeno uno dei seguenti 3 requisiti**:

- 1) le **spese in R&S** devono essere almeno pari al 15% del maggior valore tra il costo e il valore totale della produzione desunti dall'ultimo bilancio approvato
- 2) l'impiego di **personale altamente qualificato** (dipendenti e/o collaboratori) in misura almeno pari ad 1/3 dell'intera forza lavoro, ovvero di personale in possesso di laurea magistrale (che abbia svolto da almeno 3 anni attività di ricerca presso istituti pubblici o privati) in misura almeno pari a 2/3 dell'intera forza lavoro
- 3) sia titolare, o depositaria, o licenziataria di almeno una **privativa industriale** purché direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa

AGEVOLAZIONI DELLA START-UP INNOVATIVA - 1


La "start-up innovativa" gode delle seguenti agevolazioni:

- a) **differimento del termine di 12 mesi per la copertura delle perdite** in caso di riduzione del capitale di oltre 1/3 ovvero in quello di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale
- b) possibilità di creare **categorie di quote di SRL con diritti differenziati** (per esempio, categorie di quote senza diritto di voto o in misura non proporzionale)
- c) **non assoggettamento alla disciplina sulle società di comodo e sulle società in perdita sistematica** (art. 30, L. n.724/1994 e art. 2, commi 36-decies – 36-duodecies del D.L. n.138/2011)
- d) deroga al divieto imposto dal 1° comma dell'art. 2468 c.c. di offerta al pubblico di prodotti finanziari delle quote/azioni di partecipazione al capitale della start-up innovativa

AGEVOLAZIONI DELLA START-UP INNOVATIVA - 2


- e) esonero dal pagamento dei diritti camerali annuali, nonché dell'imposta di bollo dovuti relativamente all'atto costitutivo
- f) **credito d'imposta pari al 35%** sulle assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato fino a un massimo di Euro 200.000 annui per ogni impresa
- g) possibilità di remunerare il personale (dipendenti e amministratori) ed i collaboratori attraverso l'assegnazione di strumenti di partecipazione al capitale sociale (es. stock option, diritti di opzione, ecc.) in totale esenzione fiscale per il destinatario
- h) esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA fino a Euro 50.000

% CRESCITA PIL IN ITALIA




FONTE: ISTAT

GENERAL GOVERNMENT GROSS DEBT % IN GDP - UE 2015




FONTE: EUROSTAT

% DEFICIT/PIL IN ITALIA



Fonte: ISTAT

HICP - INFLATION RATE - UE 2016



Fonte: EUROSTAT

TASSI DI INTERESSE BANCHE CENTRALI

Banca Centrale	Tasso	Data ultima modifica	Prospettive
BCE	0,00%	10.3.2016	
FED	1,00%	16.3.2017	=



Paese	Spread bp
Italia	182
Francia	64
Paesi Bassi	26
Spagna	121

FONTE: ISTAT

SPREAD E RENDIMENTI TITOLI DI STATO

Paese	Spread bp	Rendimento titolo di stato 10A
Francia	64	0,98%
Germania	-	0,34%
Italia	182	2,15%
Paesi Bassi	26	0,60%
Spagna	121	1,55%

FONTE: IL SOLE24ORE 31.3.2017

"Manovra da 27 miliardi è legge: via libera ad Industria 4.0 [...]"

(Il Sole24ore, 8.12.2016, pag. 2)